

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BITOSSI, BRAMBILLA, FIORE, PETRONE, AIMONI, CAPONI, TREBBI, BERA, SAMARITANI, BOCCASSI e GIANQUINTO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° MARZO 1967

Modifiche al decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, per ciò che riguarda il trattamento economico del personale degli istituti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza sociale

ONOREVOLI SENATORI. — È noto a tutti come siano state da tempo e da più parti avanzate fondate riserve sulla legittimità costituzionale e sulla validità del decreto legislativo luogotenenziale n. 722 del 1945.

Anche nel corso della recente discussione davanti al Senato del disegno di legge numero 1971 — che al pari del successivo disegno di legge n. 2067, di cui sta per iniziare l'esame da parte del Senato, si richiama espressamente a tale decreto ed a quanto da esso disposto con l'articolo 14 — questo problema è stato ampiamente trattato e dibattuto. È opportuno anzi rilevare che a favore della tesi della illegittimità della norma del 1945 hanno avuto modo di pronunciarsi in quella occasione non solo parlamentari contrari al disegno di legge governativo, ma anche parlamentari della stessa maggioranza, sostenitori del provvedimento considerato nel suo complesso.

Si è udito così parlare, anche da parte di chi si dichiarava completamente favorevole al disegno di legge n. 1971, di opportunità di un provvedimento legislativo che

abrogasse una norma che non trovava più alcuna giustificazione nel contesto politico, economico e sociale radicalmente trasformato rispetto al tempo della sua emanazione, opportunità resa evidente dalla dimostrata impossibilità di attuare il criterio degli agguanciamenti e dei confronti fra le retribuzioni di diverse categorie, e dalla necessità quindi di regolare in modo nuovo questa materia, nel pieno rispetto della libertà contrattuale di tutte le categorie.

Tutto ciò non fa che confermare in noi la convinzione che per dare una soddisfacente soluzione al problema della disciplina del trattamento economico del personale degli istituti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza sia indispensabile procedere anzitutto alla modificazione del decreto del 1945. In tal modo si eviterebbe il permanere di una situazione ambigua, motivo — come si è visto — di riserve e perplessità, a vantaggio di quella chiarezza che altrimenti non si potrebbe in alcun modo raggiungere.

La fondatezza di queste nostre osservazioni del resto traspare dagli stessi ripetuti

richiami, presenti nella relazione ai disegni di legge governativi e negli interventi a loro favore, al carattere di urgenza, e quindi temporale e contingente, di tali provvedimenti. Non ci sembra infatti che dall'ampio e approfondito dibattito svoltosi davanti ai due rami del Parlamento sul problema della validità del decreto luogotenenziale del 1945 siano emersi elementi o fatti tali da farci mutare l'opinione precedentemente espressa in proposito.

Il contrasto del decreto n. 722 con il preciso disposto costituzionale in materia di criteri commisurativi della retribuzione e di autonomia e libera contrattazione sindacale, la sua illegittimità per carenza di controllo o ratifica da parte di qualsiasi altro organo costituzionale, la impossibilità comunque che tale norma debba prolungare la sua efficacia a tanta distanza dal particolare momento in cui fu concepita ed emanata, non hanno potuto trovare finora, nè lo possono oggi, una convincente smentita.

Le argomentazioni addotte in tal senso si basano su criteri interpretativi che non sono

condivisi da buona parte della dottrina, di modo che, anche sul terreno strettamente giuridico, si tratta di materia sulla quale non è assolutamente possibile affermare che sia stato raggiunto un orientamento preciso e definitivo.

Quanto agli aspetti politico-sociali del problema, le reazioni che il proposto provvedimento governativo ha provocato — e non solo nelle categorie direttamente interessate — ci sembrano aver sufficientemente dimostrato come la grande maggioranza della opinione pubblica non comprenda il motivo per cui una situazione così difficile e complessa come la disciplina del trattamento economico dei previdenziali dovrebbe essere subordinata passivamente al rispetto di una norma di almeno dubbia legittimità, vecchia di oltre venti anni, completamente superata dalle nuove condizioni che sono venute via via determinandosi.

Per questi motivi con il presente disegno di legge chiediamo la modificazione del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Il quarto comma dell'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, recante « Provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali », è così modificato:

« Il secondo comma del presente articolo si applica pure agli Enti parastatali ed in genere a tutti gli Enti ed Istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi a carattere continuativo, nonché alle aziende annesse o direttamente dipendenti dalle provincie o dai comuni o dagli enti suindicati, al cui personale non siano applicabili le norme sulla disciplina giuridica dei contratti collettivi di lavoro ».

**Art. 2.**

Il quinto comma dell'articolo 14 dello stesso decreto legislativo luogotenenziale è soppresso.

**Art. 3.**

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.